DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1980

relativo all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito in conformità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(80/560/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], in particolare l'articolo 13,

considerando che, in data 4 e 17 marzo 1980, il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE :

— Statutory Instrument 1979 n. 1559 : regolamento del 1979 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole ed orticole (modificato),
— Statutory Instrument 1980 n. 97 : regolamento del 1980 relativo all'ammodernamento delle aziende agricole ed orticole (modificato),
— Statutory Instrument 1980 n. 103 : piano 1980 relativo agli aiuti in conto capitale alle aziende agricole (modificato),
— Statutory Instrument 1980 n. 104 : piano 1980 relativo agli aiuti in conto capitale alle aziende orticole (modificato),
— Statutory Instrument 1979 n. 1748 : regolamento del 1979 relativo al bestiame di montagna (indennità compensativa) ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione esamina, tenendo conto dei regolamenti notificati dal governo britannico, se le disposizioni adottate nel Regno Unito in applicazione di dette direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che le suddette disposizioni soddisfano alle condizioni e alle finalità definite nelle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni esistenti nel Regno Unito per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in conformità delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE, previo esame di quelle notificate in data 4 e 17 marzo 1980, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.